

ALLEGATO AL PTOF INTEGRAZIONE 2021

DEROGHE AI LIMITI DI ASSENZE DEGLI ALUNNI

DELIBERA del COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 13 MAGGIO 2021

Delibera n. 25- 20/21 all'unanimità degli aventi diritto al voto.

Le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia possono prevedere deroghe ai limiti di assenze degli alunni. (nota MIUR prot. 22190 del 29 ottobre 2019)

La normativa scolastica concernente la valutazione degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e in particolare la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione in sede di scrutinio, consente di poter disporre eccezioni alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato attraverso motivate deroghe, ricadenti nella diretta competenza dei Collegi dei docenti. (DPR 122/2009 , CM 20/2011).

Con riferimento al disposto del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, rispettivamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, si evidenzia che le istituzioni scolastiche possono stabilire tali deroghe per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi.

La C.M. 4 marzo 2011, n. 20 è intervenuta sulla competenza riconosciuta al Collegio dei docenti in ordine alla definizione dei criteri generali e delle fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza a scuola.

Le modifiche ai criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono deliberate dal Collegio nel rispetto della normativa vigente e anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, che ha comportato:

- 1) l'attivazione della DDI per periodi prolungati con un conseguente riadattamento per le Famiglie e per la Scuola dell'organizzazione delle attività didattiche;
- 2) disagi e problematiche familiari di carattere socio-economico e psicologico per alunni e famiglie.

Le assenze vanno accuratamente documentate dai Genitori al docente coordinatore di classe o insegnante prevalente, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio. Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati, né la valutazione del rendimento.

Si porrà attenzione all' orario scolastico personalizzato: ciò significa che possono esserci degli alunni il cui orario minimo non sarà quello standardizzato. Il caso più frequente riguarda gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento dell'IRC, nè di attività alternative, e che pertanto hanno optato per l'uscita dalla scuola. Per questi studenti sarà necessario detrarre le ore previste dall'IRC/alternativa al monte ore globale, ricavando l'orario minimo personalizzato per la validità dell'anno scolastico. Ci possono poi essere i casi degli alunni che, a causa di particolari patologie, sono ricoverati in ospedale o in altri luoghi di cura o devono rimanere a casa, anche in maniera non continuativa, ma che non interrompono il loro percorso di formazione, grazie a particolari progetti personalizzati deliberati dall'istituto scolastico o

dall'ospedale in cui sono ricoverati. In questi casi il tempo scuola viene comunque garantito, anche se con modalità diverse e quindi la non presenza fisica nella sede scolastica non deve essere considerata come una assenza.

Il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2020-2021:

Scuola	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze 75%	Numero ore massimo di assenze 25%
Primaria	27 (Tempo Normale)	891	669	222
Primaria	28 (Tempo Normale)	924	693	231
Primaria	31 (Tempo Normale)	1023	767	255
Primaria	40 ore (tempo pieno)	1320	990	330
Secondaria di primo grado	30 ore (Tempo Normale)	990	743	248

Tanto premesso i criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono ridefiniti come di seguito:

- gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti o trasferimento della famiglia);
- malattie certificate e documentate;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- comprovate situazioni di disagio familiare e socio – culturale;
- eccezionali eventi atmosferici o geofisici non prevedibili;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
- assenze per quarantena obbligatoria o per isolamento volontario (documentate) legate al Covid-19 o altra emergenza sanitaria;
- gravi problematiche nella connessione in caso di DDI;
- gravi problematiche familiari che giustificano l'impossibilità della connessione degli alunni in DDI;
- mancata presenza a scuola per motivazioni gravi di carattere psicologico dell'alunno e/o della famiglia legate all'emergenza COVID;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano giorni di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987). [...]

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate. Il mancato conseguimento

delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

La non incidenza sul tetto massimo di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico, però, anche nel caso di una deroga, non deve avere impedito al consiglio di classe la valutazione in ciascuna disciplina. Ciò vuol dire che, nelle giornate di presenza a scuola, l'alunno deve essere stato valutato in modo sufficientemente idoneo ai fini della valutazione globale dello scrutinio.

Deliberato in data 13 maggio 2021 dal Collegio dei Docenti con DELIBERA n. 25 20/21 all'unanimità degli aventi diritto al voto.